Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Servizi centrali

Legge federale sui servizi d'identificazione elettronica (Legge sull'eID, LSIE)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Indice

1 Oggetto dell'avamprogetto posto in consultazione

La certezza del diritto e la fiducia sono presupposti essenziali per svolgere affari. Tali presupposti implicano un'adeguata conoscenza dell'identità delle parti. Per il mondo reale, la Confederazione mette già a disposizione mezzi di identificazione convenzionali (passaporto, carta d'identità o carta di soggiorno per stranieri). Ora intende introdurre la possibilità di provare l'identità di una persona fisica anche elettronicamente, attraverso «un'identità elettronica» (eID) ossia – per utilizzare una formula neutrale in termini di tecnologia e di vettore – attraverso i cosiddetti «mezzi di identificazione elettronici». Le eID riconosciute dallo Stato permettono a chi le possiede di registrarsi in tutta sicurezza sui servizi online che ne richiedono l'utilizzo per poi continuare a usufruirne in modo sicuro. Pur non essendo parte integrante dell'eID, anche altri servizi fiduciari come la firma elettronica possono essere offerti dall'identity provider (servizi d'identificazione, IdP).

L'avamprogetto prevede una ripartizione dei compiti tra Stato e mercato. Per ottenere la necessaria accettazione dell'eID, occorrono condizioni quadro giuridiche e organizzative attendibili, combinate con l'efficienza e la dinamica del mercato. La Confederazione ha delegato a IdP adatti il rilascio delle eID e la gestione dei sistemi di eID riconosciuti.

2 Svolgimento della consultazione

Con decisione del Consiglio federale del 19 dicembre 2012, il DFGP è stato incaricato di elaborare, in collaborazione con la CaF, il DEFR, il DATEC e il DFF, un piano e un avamprogetto di legge sui mezzi statali di identificazione elettronica da rilasciare insieme alla carta d'identità (CID). Nella prima bozza del piano, presentato nel documento interlocutorio del 28 febbraio 2014, si parte dal presupposto che lo Stato sia la più alta autorità di fornitura di servizi di identificazione (identity provider, IdP) e che, insieme alla CDI, tutti i cittadini svizzeri riceveranno anche un'eID. Nel 2014 e nel 2015, il piano è stato posto in consultazione presso gli Uffici e gli operatori di mercato.

In seguito ai riscontri e alle esperienze di altri Paesi, il piano è stato sottoposto a una rielaborazione radicale. Lo sviluppo di soluzioni statali proprie ed eID rilasciate dallo Stato comportano di regola costi informatici troppo elevati per l'ente pubblico (p. es. per il supporto, i dispositivi di lettura, il software) poiché queste soluzioni non consentono di reagire con sufficiente flessibilità alle esigenze e alle tecnologie in rapida evoluzione. Per contro si stanno diffondendo mezzi d'identificazione elettronica a diversi livelli di sicurezza proposti dall'economia privata (p. es. Apple ID, Google ID, Mobile ID, OpenID, Suisse ID, SwissPass, ecc.), ma per il momento è molto difficile anticipare quali di questi supereranno la prova del tempo. Ecco perché il piano citato in precedenza prevede la ripartizione dei compiti tra Stato e privati.

Il 13 dicembre 2016 il Consiglio federale ha preso atto del piano per l'eID, incaricando il DFGP di elaborare una legge in materia e fissando le condizioni quadro per la legislazione.

La consultazione sull'avamprogetto per la legge federale sui servizi d'identificazione elettronica (legge sull'eID) – in precedenza denominata legge federale sui mezzi di identificazione elettronica riconosciuti – si è svolta dal 22 febbraio al 29 maggio 2017. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati in Parlamento, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna e dell'economia, nonché altre organizzazioni interessate.

3 Pareri pervenuti

3.1 Partecipazione

Dei 65 destinatari invitati a esprimere il proprio parere hanno risposto in 48. Sono pervenuti i pareri di 26 Cantoni, 8 partiti e 54 tra organizzazioni e altri partecipanti; in totale sono pervenuti 88 pareri.

Sono pervenuti inoltre 40 pareri spontanei, provenienti da associazioni economiche, in particolare dai settori delle TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), dei servizi finanziari, dell'e-government e dell'e-health, nonché da privati.

Santésuisse ha espressamente rinunciato ad avanzare osservazioni sull'avamprogetto e l'Unione svizzera degli imprenditori ha rinunciato a esprimere un parere.

3.2 Presentazione dei risultati

Nel presente rapporto, i partecipanti sono suddivisi per categorie: Cantoni; partiti; associazioni mantello dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna e delle autorità territoriali; associazioni mantello dell'economia; associazioni attive nel settore delle TIC; altre associazioni, imprese, nonché altri enti e privati interessati.

L'allegato 1 illustra nello specifico i pareri appartenenti alle tre categorie summenzionate.

Il presente rapporto si limita a illustrare le questioni principali e importanti relative all'avamprogetto, come esposte qui di seguito. Tutti i pareri sono pubblicati insieme al presente rapporto sul sito dell'UFG > Stato & Cittadino > Progetti di legislazione in corso > Legge sull'eID.

4 Valutazione generale dell'avamprogetto

4.1 Osservazioni generali

I partecipanti alla consultazione concordano sulla necessità di un'eID svizzera e approvano (tutti ad eccezione dell'UDC) la decisione di emanare un'apposita normativa legale. Occorre indubbiamente trovare al più presto una soluzione di identificazione per i servizi online ed è evidente che tale soluzione deve essere concertata a livello internazionale, in particolare con i Paesi vicini dell'UE.

In nessuna delle risposte alla consultazione è fatta richiesta di un'eID esclusivamente svizzera; la soluzione dovrebbe infatti ispirarsi al Regolamento eIDAS[1] emanato dall'UE e ai suoi regolamenti di esecuzione, il che permette la successiva notificazione.

4.2 Osservazioni in merito al piano e alla ripartizione dei compiti tra Stato e mercato

Uno dei temi ricorrenti evocati nei pareri è il ruolo dello Stato nell'emissione dell'eID; l'interrogativo principale è se la gestione di uno o più sistemi elettronici per il rilascio, l'amministrazione e l'utilizzo delle eID (sistemi di eID) vada assunta dallo Stato o da privati. I risultati della consultazione non danno una risposta inequivocabile in merito, ossia non è chiaro se convenga affidare, seguendo procedure prescritte nei minimi dettagli e controllate

[1] Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE

regolarmente, l'emissione di eID e l'identificazione del richiedente a IdP privati riconosciuti dallo Stato (p. es. la Posta, un'azienda di telefonia o una banca) oppure se sia preferibile assegnare tale compito a un servizio statale (p. es. agli uffici cantonali dei passaporti).

Ventuno Cantoni si sono espressi a favore della ripartizione dei compiti proposta[2], mentre AI e AR non la approvano e raccomandano che sia lo Stato a emettere eID come accade per il rilascio di passaporti e documenti d'identità. TG concorda solo in parte, mentre ZG propende per l'emissione di eID ad opera dello Stato, eventualmente coadiuvato dall'economia privata per il supporto informatico. ZH propone inoltre di istituire un'associazione mantello composta di Comuni, Cantoni e Confederazione e guidata da quest'ultima per fornire servizi d'identificazione. VD suggerisce invece di correlare l'emissione di eID allo scopo di utilizzo, e quindi affidarla – a seconda del caso – allo Stato o all'economia privata. BS chiede invece di appurare se l'emissione di eID non sia invece effettivamente di competenza esclusiva dello Stato.

I partiti hanno opinioni divergenti: per il PBD la prova elettronica dell'identità riconosciuta a livello statale (eID statale) è di competenza dello Stato; l'eID andrebbe rilasciata esclusivamente da quest'ultimo o, in alternativa, da un unico operatore privato incaricato di assumere tale compito sovrano. Il PPD in linea di principio approva che con questo progetto il Consiglio federale stabilisca le condizioni quadro per il riconoscimento delle eID, ma si chiede se la loro emissione, almeno per i servizi di e-government, non necessiti di un livello di sicurezza più elevato e se quindi non dovrebbe essere piuttosto di competenza della Confederazione. Il PLR appoggia l'orientamento proposto, in quanto ritiene che lo Stato non debba distribuire applicazioni proprie, bensì solo creare le condizioni quadro che permettano all'economia e ai cittadini di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Il PVL appoggia l'idea del Consiglio federale di realizzare il sistema di eID ripartendo i compiti tra Stato e mercato, e si dichiara a favore dell'emissione di eID ad opera di IdP riconosciuti dalla Confederazione. I Verdi, pur ritenendo necessaria l'identità elettronica, pensano che il progetto vada nella direzione sbagliata: a loro avviso, conferire un'identità, un «passaporto» digitale, è un compito che deve continuare a spettare all'ente pubblico. In linea di massima il PPS sostiene lo sviluppo e l'introduzione di eID per permettere l'identificazione nel mondo digitale attraverso mezzi riconosciuti dallo Stato, ma ritiene che la fornitura ai cittadini di un mezzo per provare la loro identità, che sia cartaceo o elettronico, sia di competenza dello Stato. Il PS respinge il progetto nella forma in cui è stato presentato, ma riconosce espressamente la necessità di intervenire e chiede quindi al Consiglio federale di rielaborarlo in modo da trovare un compromesso tra la completa esternalizzazione proposta e una soluzione esclusivamente statale; a questo proposito suggerisce, per le procedure di emissione e il design tecnico delle eID, una responsabilità statale più accentuata rispetto a quella proposta dal Consiglio federale, senza pertanto escludere il settore privato con il suo know-how e la sua capacità innovativa. Pur non approvando l'avamprogetto, l'UDC concorda sul fatto che lo Stato non deve occuparsi dell'emissione di eID. Ritiene infatti opportuno che la Confederazione rinunci ad ogni responsabilità in materia, lasciando la decisione al mercato.

I pareri divergono anche tra le collettività locali. Pfäffikon ZH si schiera a favore della ripartizione dei compiti proposta e suggerisce di istituire un'associazione mantello fornitrice di servizi identitari, guidata dalla Confederazione e formata da quest'ultima, dai Cantoni e dai Comuni. L'ACS e la maggioranza dei membri dell'UCS sono contrari alla ripartizione proposta, preferendo eID statali. L'UCS chiede infatti alla Confederazione di rielaborare il progetto e di proporre una variante che concretizzi l'idea di un'eID unica rilasciata dallo Stato.

[2] AG, AR, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SO, SH, SG, TG, UR, VS, ZG, ZH, TI.

Le associazioni mantello dell'economia, in particolare il CP, Economiesuisse, la FER, l'USC, l'USAM, SwissHoldings e l'UBCS approvano la ripartizione dei compiti proposta.

Tra le associazioni appartenenti al settore delle TIC, Digitalswitzerand, IG ICT ZH, la KARTAC, la SFTI, la SPA e SwissICT approvano il piano e la ripartizione dei compiti, mentre l'ASUT e l'ISSS propongono che la Confederazione emetta eID statali in aggiunta a quelle fornite dagli IdP privati. Per SDA e Swico la prova dell'identità elettronica riconosciuta a livello statale è un compito sovrano di competenza della Confederazione, mentre SWITCH propone di rinunciare al modello di mercato in favore di un'attuazione statale o dell'attribuzione dei compiti in questione a un operatore privato scelto dalla Confederazione.

Per quanto riguarda le altre associazioni, la FSA e la VZGV si dicono favorevoli alla ripartizione dei compiti proposta, mentre l'ASSA – pur sostenendo l'ottimizzazione procedurale e la continuità dei supporti mediatici – preferisce chiaramente le eID statali al modello proposto. La GDS, e-Gov-Svizzera, ParlDigi e la FPC ritengono che la prova dell'identità elettronica riconosciuta a livello statale sia un compito sovrano di competenza dello Stato o che al massimo debba essere effettuato su mandato di quest'ultimo da un solo operatore privato. Privatim si astiene dall'esprimersi sulla domanda se l'emissione di eID vada considerata un compito statale alla pari del rilascio di documenti ufficiali nel mondo analogico, e quindi debba essere svolta da autorità statali.

Le imprese Coop, Posta, FFS, SwissSign AG e UBS approvano la ripartizione dei compiti proposta. Per facilitare la diffusione delle eID, Swisscom e SwissSign AG suggeriscono di rendere possibile richiederne l'emissione presso gli uffici dei passaporti o presso le autorità cantonali competenti in materia di migrazione, pur permettendo, a chi vuole, di farne richiesta direttamente a un IdP. L'UBS propone di fondare il rilascio di eID sulle procedure d'identificazione già in uso (p. es. presso banche, aziende di telecomunicazione ecc.). Per Coop bisogna assolutamente rinunciare a qualsiasi forma di «Swiss Finish».

Un privato (R. Hauser) si è detto completamente d'accordo con la ripartizione dei compiti proposta. La NüGlarus appoggia tale ripartizione e propone che la Confederazione emetta eID statali in aggiunta a quelle fornite dagli IdP privati. La Società Digitale e gli Open Geneva Hackathons ritengono che la prova di identità e il rilascio dei relativi mezzi di identificazione siano compiti centrali di competenza dello Stato, che non devono quindi essere delegati a enti privati. La BFH, dirittifondamentali.ch, la GDS e tre privati (S. Häusler, B. Lehmann, e F. Scotoni) si sono dichiarati contrari alla ripartizioni dei compiti proposta in quanto reputano che l'emissione di eID sia di competenza dello Stato.

5 Questioni particolari

5.1 Interoperabilità

L'articolo 18 dell'avamprogetto prevede l'interoperabilità dei sistemi di eID per far sì che ogni eID possa essere utilizzata per usufruire di qualsiasi servizio che li impiega. L'interoperabilità nel contesto internazionale dovrebbe inoltre permettere la notifica tardiva. In linea di principio, i partecipanti alla consultazione che si sono espressi in merito approvano questa disposizione e chiedono di istituire un servizio d'intermediazione per le eID, detto anche broker eID.

VS, GR, BE e SH fanno notare la grande importanza dell'interoperabilità, mentre GR e TI chiedono di chiarire meglio il ruolo della Federazione svizzera d'identità (FSI).

Per quanto riguarda i partiti, anche il PPD, il PVL e il PLR hanno menzionato l'importanza dell'interoperabilità. Le principali richieste del PLR sono l'interoperabilità tra i sistemi di eID

utilizzati dai diversi offerenti, la garanzia di un'interfaccia tra la FSI e gli IdP nonché disposizioni legali complementari in materia.

Tra le collettività locali, l'UCS chiede che si faccia riferimento alla Federazione svizzera d'identità (FSI).

Anche le associazioni mantello FER e UBCS ritengono che l'interoperabilità sia indispensabile per la diffusione delle eID. Per garantire tale interoperabilità, l'USC propone di scegliere un broker eID che funga da intermediatore tra i diversi IdP e tra gli IdP e i servizi che utilizzano eID.

Tra le associazioni del settore delle TIC, l'ASUT, Digitalswitzerland, la KARTAC, la SFTI, SWITCH e SwissICT si sono espressamente pronunciate a favore dell'interoperabilità su scala internazionale. Digitalswitzerland raccomanda una piattaforma di intermediazione che permetta agli IdP di scambiarsi i dati relativi alle varie identità elettroniche.

Coop, Posta, FFS, SwissSign AG e UBS ritengono necessario disciplinare l'interoperabilità internazionale, ossia il riconoscimento di mezzi di identificazione elettronica esteri. Chiedono inoltre di fissare nella legge la compensazione finanziaria tra i diversi IdP. Swisscom propone di designare un broker eID che funga da tramite tra i diversi IdP e tra gli IdP e i servizi che utilizzano eID.

La NüGlarus si dichiara a favore dell'idea di garantire l'interoperabilità tra eID svizzere ed europee.

5.2 Numero di registrazione delle eID

L'avamprogetto si basa sul presupposto che l'attuale utilizzo dell'AVSN13 rimanga immutato, e pertanto introduce, in aggiunta, un numero di registrazione utilizzabile sia per le eID sia per altre applicazioni.

BE, BL, LU, NE, SH, UR, VD, ZH e ZG apprezzerebbero se l'AVSN13 fosse utilizzato anche per le eID. AG, BS e VS approvano la soluzione scelta e l'introduzione di un numero identificativo che non fornisca altre indicazioni.

I partiti PBD, PES e PPS sono contrari all'introduzione di un numero di registrazione per le eID e propongono invece un codice di autenticazione monouso per ogni transazione.

Pfäffikon ZH concorda con la proposta di utilizzare l'AVSN13.

Tra le associazioni mantello dell'economia, l'UBCS suggerisce di fornire il numero di registrazione dell'eID in occasione del rilascio di una carta d'identità o di un passaporto.

Quanto al settore delle TIC, SDA e Swico sono favorevoli a un codice di autenticazione monouso per ogni transazione ritenendo sbagliato introdurre un numero personale permanente. L'ISSS approva la creazione di un numero d'identificazione univoco, purché non sia riconducibile al numero AVS.

Tra le associazioni, Privatim si è dichiarata a favore dell'utilizzo di un identificativo univoco che non fornisca altre informazioni e sia indipendente dal numero AVS. La VZGV approva l'idea di ampliare la cerchia di persone autorizzate a utilizzare il numero AVS. Per la FMH e l'IG e-Health è necessario fare attenzione che non si verifichino incompatibilità suscettibili di rendere impossibile l'utilizzo di eID per le cartelle mediche dei pazienti. Chiedono la possibilità di collegare il numero di registrazione dell'eID con il numero d'identificazione del paziente. e-Gov-Svizzera propone che all'eID di ogni persona fisica o giuridica corrisponda un numero d'identificazione di e-government univoco e suggerisce di prendere in considerazione l'idea di utilizzare l'AVSN13.

Secondo l'UBS, una persona dovrebbe poter possedere più eID, ognuna con un numero di registrazione diverso.

Tra gli altri partecipanti alla consultazione, gli Open Geneva Hackathons e un privato (B. Lehmann) sono favorevoli all'utilizzo di un identificatore univoco che non fornisca altre informazioni e non sia quindi riconducibile al numero AVS.

5.3 Dati d'identificazione personale

Un mezzo di identificazione elettronica riconosciuto dallo Stato conferma l'esistenza e l'identità di una persona fisica grazie ai dati d'identificazione personale gestiti e aggiornati dallo Sato in appositi registri. Poiché è possibile confermare solo i dati inseriti nei sistemi d'informazione della Confederazione (Sistema d'informazione per documenti d'identità [ISA]; Sistema d'informazione centrale sulla migrazione [SIMIC]; registro elettronico dello stato civile [Infostar]; registro dell'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS [UCC/UPI]), l'elenco all'articolo 7 dell'avamprogetto è esaustivo.

AG, BS e GR propongono di ridurre il numero di dati d'identificazione personale confermati, rimandando al principio che i dati personali trattati nel quadro di servizi in rete a gestione statale non devono essere più numerosi di quelli trattati nel mondo reale; TG suggerisce di sancire un divieto di attribuzione di ulteriori dati all'eID.

Il Partito Pirata e il PVL ritengono che i dati importanti dell'eID dovrebbero coincidere con quelli dei documenti di identità analoghi, ovvero limitarsi essenzialmente a nome/i, cognome/i e data di nascita (ed ev. anche la nazionalità o l'attinenza).

Tra le collettività locali, l'ACS ha espresso il desiderio che venga ridotto il numero di dati d'identificazione confermati.

Tra le associazioni mantello dell'economia, l'USC approva che possano far parte dell'eID anche informazioni che esulano dai dati d'identificazione personale gestiti dallo Stato.

Alcune associazioni del settore delle TIC propongono delle alternative alla conferma o al trattamento di ulteriori dati iscritti. Per l'IG ICT ZH non vi è alcun motivo di stabilire in modo definitivo e limitato i dati d'identificazione personale. Secondo la KARTAC, invece, il livello di sicurezza per ogni attributo dovrebbe essere deciso a discrezione dei diretti interessati, mentre la SPA propone di fissare nella legge, per ogni livello di sicurezza, i dati d'identificazione personale che il Servizio delle identità può attribuire a un'eID. L'ISSS propone di definire in un'ordinanza altri possibili attributi biometrici e parametri personali supplementari.

Anche le altre associazioni sono in disaccordo tra di loro. Da un lato, la GDS non approva che i dati personali vengano raccolti preventivamente e messi a disposizione dei fornitori privati, e Privatim considera la quantità di dati confermati come una diffusione sproporzionata di dati; dall'altro, la FMH propone che l'eID possa essere collegata con il numero d'identificazione del paziente ai sensi della legge federale del 19 giugno 2015 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP, RS *816.1*). La FCS suggerisce di dare ai titolari di eID la possibilità di scegliere se vogliono aggiungere ulteriori dati personali. La FSA ritiene che la raccolta di alcuni dati (stato civile e nazionalità) non aumenti la sicurezza e chiede quindi di rinunciarvi. Per la VZGV l'esaustivo elenco dei dati d'identificazione personale non è necessario, poiché in futuro altri dati potrebbero essere aggiunti al sistema della Confederazione. L'ASSA è favorevole alla limitazione dei dati d'identificazione personale ad opera dei titolari stessi in occasione del concreto utilizzo di un'eID trasmessa da un IdP a un amministratore di servizi che utilizzano eID.

Tra le imprese, l'UBS propone di lasciare la possibilità di aggiungere altri attributi all'elenco di cui all'articolo 7 capoverso 2 dell'avamprogetto.

Quanto agli altri partecipanti alla consultazione, la BFH propone di permettere ai fornitori privati di collegare altri attributi all'eID. La Società Digitale invece si è detta contraria all'utilizzo di caratteristiche biometriche come mezzi di identificazione. Secondo dirittifondamentali.ch, l'avamprogetto esagera con i dati da trattare per un'eID; l'associazione non vede perché s'intende raccogliere preventivamente tutti questi dati personali e metterli a disposizione dei fornitori privati.

6 Osservazioni sui singoli articoli

6.1 Sezione 1: Disposizioni generali

6.1.1 Art. 1 Oggetto e scopo

Tra le associazioni mantello dell'economia, l'ASB e l'UBCS suggeriscono di menzionare, nell'articolo sullo scopo, l'ampia diffusione delle eID e l'ispirazione agli standard internazionali.

Per quanto riguarda il settore delle TIC, la KARTAC e la SPA consigliano di citare nell'articolo l'ampia diffusione delle eID e la garanzia dell'interoperabilità nazionale e internazionale.

Le imprese si sono espresse come segue: l'UBS propone di specificare l'intenzione di garantire la vasta diffusione delle eID e l'ispirazione agli standard internazionali. La Posta approva che l'utilizzo delle eID sia lo scopo principale della regolamentazione e ritiene che l'articolo 1 dovrebbe attribuire alla Confederazione il compito di rilasciare identità elettroniche. Raccomanda di conseguenza il termine «rilascio» e specifica che per «interoperabilità» debba intendersi anche l'interoperabilità internazionale. Secondo Swisscom, il sistema sussidiario di eID della Confederazione ai sensi dell'articolo 13 non dovrebbe essere una scelta facoltativa al momento dell'entrata in vigore della legge, bensì un obbligo. Qualora il mercato non promuovesse fin da subito le eID riconosciute dallo Stato, ritiene che debba essere la Confederazione stessa a farlo, offrendo un apposito sistema almeno per l'e-government. Propone quindi di inserire all'articolo 1 capoverso 2 dell'avamprogetto l'ulteriore scopo di diffondere l'utilizzo delle eID per l'e-government. Le FFS suggeriscono, tra le altre cose, di specificare ulteriormente il ruolo della Confederazione e propongono l'espressione seguente: «i diritti e i doveri della Confederazione in quanto autorità competente per il rilascio di mezzi d'identificazione elettronica ed ente responsabile dei Servizi d'identità e di riconoscimento».

6.1.2 Art. 2 Definizioni

FR ritiene opportuno che sia elaborata una definizione legale di «titolare di eID» e ZH propone di redigere una definizione di «Servizio d'identità».

Le associazioni mantello dell'economia hanno dichiarato quanto segue: l'USC propone di sostituire in tutta la legge «fornitori di servizi identitari» con «fornitori di servizi d'identificazione», di estendere la cerchia degli IdP agli enti statali adeguando di conseguenza tutto il testo e di inserire i termini «broker eID» e «attributi dell'identità» tra le definizioni legali. Per SwissHoldings è importante soprattutto non creare «definizioni svizzere» specifiche, bensì di utilizzare, ove possibile, la terminologia dell'eIDAS.

Tra le associazioni del settore delle TIC, l'ISSS suggerisce di aggiungere ulteriori termini alla lista delle definizioni legali e di sostituire in tutto il testo il termine «blocco» con «sospensio-

ne», nonché «servizi che utilizzano l'eID» con «parti facenti affidamento sulla certificazione» (terminologia eIDAS). La KARTAC propone di inserire il termine «attributo» tra le definizioni legali.

Tra le altre associazioni, la FMH non è d'accordo di limitare il rilascio di eID alle persone fisiche in Svizzera come proposto nell'avamprogetto, in quanto osserva che il trattamento sicuro ed efficiente dei pazienti è retto da regole diverse da quelle applicabili a un'attività *commerciale* elettronica sicura. Il paziente dovrebbe ad esempio riuscire a capire se è collegato con la cartella giusta. Per la FMH, assicurare l'autenticità del gestore di un servizio eID riveste la stessa importanza dell'autenticazione di un operatore sanitario che potrebbe avere accesso alla cartella. La FMH chiede inoltre di chiarire la natura giuridica dei mezzi d'identificazione elettronica riconosciuti (atto pubblico, certificato o altro) nelle definizioni legali.

L'UBS propone di aggiungere alle definizioni legali i termini «attributo» e «broker». A loro volta la Posta e le FFS chiedono di includere nelle definizioni anche il «Servizio delle identità». Le FFS suggeriscono inoltre ulteriori ritocchi alle definizioni legali proposte.

Un privato (D. Muster) ritiene che le spiegazioni addotte non siano esaustive e si chiede perché l'ottenimento di un'eID debba essere limitato alle persone fisiche. Propone quindi di prevedere eID anche per le persone giuridiche e per i server online, in modo da permettere un'identificazione sicura anche di questi ultimi. Un altro privato (B. Oldani) accoglierebbe con favore l'emissione di eID per le persone giuridiche e suggerisce di sostituire il termine «persona» con «soggetto di diritto (persona fisica o giuridica)».

6.2 Sezione 2: Rilascio di un'eID

6.2.1 Art. 3 Presupposti personali

AG propone di modificare l'articolo 3 capoverso 1 lettera b di modo da poter rilasciare eID ai cittadini stranieri che al momento del rilascio sono titolari di un di una carta di soggiorno biometrica valida. BE suggerisce di adeguare i presupposti personali in modo da non contemplare che la persona sia già titolare di un determinato documento d'identità per cittadini svizzeri, bensì che soddisfi le condizioni per ottenerne uno. BL ritiene che l'utilizzo del verbo «potere» all'inizio di questo articolo costituisca una violazione del principio di uguaglianza giuridica e chiede pertanto che venga introdotta una disposizione che disciplini l'utilizzo di eID da parte di persone a cui è stata revocata. GE fa notare che sarebbe opportuno prevedere procedure d'identificazione cantonali, in particolare per facilitare il riconoscimento del personale amministrativo e delle forze di polizia. ZG propone di specificare nella legge come possono identificarsi elettronicamente gli organi di una persona giuridica. ZH consiglia invece di limitare in termini ragionevoli la libertà contrattuale degli IdP in modo da non escludere arbitrariamente nessun gruppo di persone da prestazioni statali ottenibili solamente con un'eID.

Secondo l'UDC, non dovrebbe essere il Consiglio federale ad avere l'ultima parola nella definizione delle categorie di stranieri che non hanno diritto al rilascio di un'eID, bensì il Legislatore.

Economiesuisse e SwissHoldings sono fortemente convinte che tutti gli abitanti della Svizzera dovrebbero avere la possibilità di ottenere e utilizzare un'eID e che quindi vadano evitati criteri d'esclusione quali il rilascio esclusivo a cittadini svizzeri, costi elevati per l'utente o complesse modalità di utilizzo.

Tra le associazioni del settore delle TIC, l'ISSS propone di estendere i gruppi di persone autorizzate ad ottenere un'eID (chiunque abbia un numero AVS, stranieri senza diritto di sog-

giorno, imprese con numero IDI, persone giuridiche con sede all'estero). La SPA suggerisce invece di imporre agli IdP un ampio obbligo di contrarre.

La FMH chiede che le eID per i pazienti siano collegate al loro numero d'identificazione secondo la LCIP e propone di istituire un'eID per gli stranieri senza titolo di soggiorno, analogamente a quanto fatto in campo sanitario per l'utilizzo di e-health. La CSC e l'ASSC propongono di adeguare i presupposti per il rilascio di eID agli stranieri, mentre la FSA suggerisce di sostituire nella versione tedesca il verbo «können» (hanno la facoltà) con il verbo «dürfen» (hanno il permesso), poiché la legge non impone alcun obbligo di contrarre agli IdP e l'articolo 3 capoverso 1 lettere a e b definiscono la cerchia di persone alle quali è consentito rilasciare un'eID. L'associazione e-Gov Svizzera propone di rilasciare eID anche alle persone giuridiche fondandosi sulle medesime basi legali.

L'UBS propone di completare la versione tedesca dell'articolo 3 capoverso 3 inserendo il termine «Entsperrung» («sblocco»). La Posta ravvisa motivi sia pro che contro l'introduzione di un obbligo di contrarre; tuttavia, nel caso si decida di introdurre un tale obbligo, sia la Posta che le FFS propongono di prevedere un adeguato risarcimento dei costi risultanti, a carico dell'ente pubblico. Le FFS vorrebbero ampliare la cerchia di possibili utenti permettendo il rilascio di eID anche a stranieri proprietari di fondi in Svizzera o a turisti, che la utilizzerebbero rispettivamente per compilare la dichiarazione delle imposte o per usufruire di servizi di e-health o di offerte turistiche.

Inclusion Handicap non ritiene giusto negare alle persone disabili di acquisire un'eID e di concludere il relativo contratto adducendo che l'IdP competente per il rilascio è sprovvisto delle dotazioni tecniche necessarie per assicurare la comunicazione con tali persone oppure non dispone di un edificio accessibile anche a persone con disabilità che quindi non possono essere chiamate a presentarsi personalmente per la verifica dell'identità. Inclusion Handicap chiede inoltre che la richiesta sia disponibile in accesso facilitato per tutti i livelli di sicurezza. Un privato (D. Muster) ritiene che in determinati casi convenga imporre agli IdP l'obbligo di contrarre e propone l'approccio inverso, ossia di istituire tale obbligo prevedendo deroghe a norma di legge; suggerisce inoltre di disciplinare il riconoscimento delle eID straniere. Un privato (B. Oldani) propone d'integrare il testo per quanto riguarda il rilascio di eID alle persone giuridiche.

6.2.2 Art. 4 Riconoscimento degli IdP

BL intravvede una lacuna in merito al rapporto sulla sicurezza richiesto e propone di completare l'articolo 4 capoverso 2. FR ritiene che il rinnovo del riconoscimento dopo tre anni costituisca una complicazione considerevole sia per l'Amministrazione federale sia per gli IdP e chiede processi improntati alla linearità e all'efficienza dei costi. GE vorrebbe che nella legge e nell'ordinanza si preveda che anche i Cantoni possano agire come IdP. SH propone di verificare se occorra prevedere un ulteriore criterio riguardo al controllo esercitato da investitori stranieri. TG invece propone di completare la parte sulla detenzione dei dati inserendo «esclusivamente in Svizzera».

Il PVL approva che gli IdP siano chiamati a conservare e trattare i dati del sistema di eID in Svizzera secondo il diritto svizzero, ma nutre dubbi sull'attuabilità della norma. Secondo l'UDC, il riconoscimento degli IdP andrebbe vincolato alla condizione di avere sede in Svizzera, ma anche di essere sotto il controllo prevalente di cittadini svizzeri.

Per quanto riguarda le associazioni mantello dell'economia, la FER e SwissHoldings ritengono che l'obbligo di avere sede in Svizzera per essere riconosciuti come IdP ostacoli la futura notifica delle eID svizzere all'UE. L'ASB fa notare che, nel caso in cui il testo di legge preve-

da il riconoscimento come IdP anche per le autorità statali, a quest'ultime non si applicherebbe la condizione di riconoscimento prevista all'articolo 4 capoverso 2 lettera b; propone quindi una formulazione per un nuovo capoverso 3.

Per il settore delle TIC, l'ISSS propone formulazioni, fa osservazioni e chiede concretizzazioni. La KARTAC e la SPA propongono di assicurare sul piano giuridico che in caso di cessazione di attività da parte di un IdP, le eID rilasciate possano continuare a essere utilizzate senza interruzione nel commercio elettronico e nei rapporti con le unità amministrative oppure che vengano sostituite da nuove eID senza problemi di sorta. Suggeriscono inoltre di consentire la conservazione dei dati anche fuori dal territorio svizzero fintantoché siano assicurate una sicurezza e una protezione dei dati adeguate e conformi al diritto svizzero. La KARTAC e la SPA richiedono infine che siano ammesse in quanto sufficienti le procedure di riconoscimento equivalenti attuate in ottemperanza alle disposizioni di un'altra legge.

La FMH propone di esigere dagli IdP che i server in cui sono conservati i dati relativi alle eID si situino su territorio europeo e non appartengano a un'azienda americana. La FSA suggerisce di eliminare la seconda parte del capoverso 2 lettera g e del capoverso 4 lettera b «...o garanzie finanziarie equivalenti». Tale disposizione avrebbe senso solo se le autorità controllassero regolarmente la disponibilità dei mezzi finanziari e questi non fossero accessibili a terzi.

L'UBS ritiene anacronistica la condizione di conservare i dati in Svizzera secondo il diritto svizzero e chiede una maggiore flessibilità purché siano adempiti i requisiti di sicurezza del caso. Inoltre è dell'opinione che debbano essere ammessi anche gestori esteri di servizi che utilizzano l'eID, fatto che comporterebbe inevitabilmente un certo traffico di dati all'estero e che permetterebbe di mettere a frutto anche l'interoperabilità transfrontaliera. La legge dovrebbe quindi limitarsi a imporre la conformità al livello di sicurezza e protezione dei dati prescritto dal diritto svizzero. Le FFS e l'UBS propongono l'ammissibilità reciproca delle procedure di riconoscimento attuate dai vari fornitori di servizi riconosciuti, ad esempio firme o piattaforme di trasmissione, a condizione che sussista una certa equivalenza. La Posta constata grosse divergenze nelle condizioni di riconoscimento per gli IdP, i fornitori riconosciuti di servizi di certificazione (Legge federale sulla firma elettronica, FiEle, RS *943.03*), le piattaforme di trasmissione riconosciute (Ordinanza sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione, RS *272.11*) e le comunità certificate (LCIP), osservando che i punti in comuni degli attori menzionati giustificano l'armonizzazione delle condizioni di riconoscimento materiali e formali. La Posta e le FFS vorrebbero chiarimenti riguardo alle ripercussioni dell'obbligo di rinnovare il riconoscimento, in particolare in caso di mancato rinnovo.

Inclusion Handicap propone di aggiungere un'ulteriore condizione, ovvero che gli IdP autorizzati assicurino di non svantaggiare le persone disabili che richiedono un'eID. Un privato (B. Oldani) suggerisce di rinunciare all'assicurazione sufficiente a coprire la responsabilità civile dell'IdP. Un altro privato (D. Muster) propone invece di rendere definitivo l'elenco riportato al capoverso 4 eliminando l'espressione «in particolare su». B. Oldani suppone che gli articolo siano stati scritti da giuristi senza alcuna conoscenza di informatica e propone di rinunciare alla norma di delega al capoverso 4 e quindi all'emanazione di prescrizioni tecniche, per risolvere eventuali problemi grazie all'innovazione tecnica anziché con le prescrizioni.

6.2.3 Art. 5 Livelli di sicurezza

FR e ZH approvano la definizione di tre diversi livelli di sicurezza. TG vorrebbe che venissero realizzate eID differenti per ogni livello di sicurezza, in quanto non ritiene auspicabile il rilascio di un'unica eID con elevato grado di sicurezza, la quale, secondo il capoverso 3

dell'avamprogetto, può poi essere utilizzata anche per un livello di sicurezza inferiore. NW critica i livelli di sicurezza, perché ritiene che possano confondere l'utente rendendogli difficile capire il tipo di sicurezza che otterrebbe in base ai differenti livelli, ossia «basso», «significativo» e «elevato». GR ritiene opportuno che i dispositivi dei sistemi di eID riconosciuti per l'e-voting possiedano le caratteristiche necessarie per verificare il voto elettronico senza dover cambiare supporto; occorre quindi prestare attenzione a che il livello di sicurezza «elevato» soddisfi anche i requisiti in materia di voto elettronico.

L'ASB e l'UBCS propongono di elaborare nell'ordinanza le disposizioni esecutive dei requisiti minimi per ognuno dei tre livelli di sicurezza (basso, significativo, elevato) attenendosi coerentemente a principi chiari in modo da tenere conto della dinamicità di questo ambito.

L'ISSS propone alcune formulazioni, fa osservazioni e chiede concretizzazioni, in particolare ritiene che i requisiti minimi per l'identificazione e l'autenticazione corrispondano a quelli della FiEle. La KARTAC e la SPA vorrebbero che l'eID soddisfacesse i requisiti stabiliti dalla legislazione sul riciclaggio di denaro e dalle pertinenti regole deontologiche e che si accettasse l'identificazione effettuata secondo tale legislazione. Propongono inoltre che sia ammessa la possibilità di definire liberamente ulteriori attributi indipendentemente dai livelli di sicurezza. Seguendo questa logica ritengono che l'articolo 5 debba essere adeguato di conseguenza e propongono di completare il capoverso 4 («Il Consiglio federale disciplina …in particolare i *moderati* requisiti minimi …), per garantire che il processo di rilascio sia sicuro in termini di identificazione e di autenticazione, pur restando funzionale e proporzionato. Digitalswitzerland ritiene che la fiducia della popolazione nelle soluzioni eID e il loro funzionamento semplice, flessibile ed economico siano determinanti per la loro diffusione in Svizzera. L'analisi dei dati in funzione del livello di sicurezza assume quindi un'importanza fondamentale.

La FMH fa notare l'opportunità di diversi livelli di sicurezza per diversi trattamenti sanitari e in materia di e-health, rispettivamente per l'identificazione del paziente e l'autenticazione.

L'UBS propone di completare il capoverso 4 («Il Consiglio federale disciplina …in particolare i requisiti minimi *adeguati*…») in modo da garantire procedure di identificazione e autenticazione sicure, ma anche funzionali. La Posta ritiene opportuno che il capoverso 1 riprenda la terminologia eIDAS, ma non ravvisa alcun plusvalore nel capoverso 2, che chiede quindi di eliminare. Swisscom richiede di sancire nella legge che gli IdP possono utilizzare procedure che offrono un grado di sicurezza equivalente al fatto di presentarsi di persona. Ritiene inoltre molto importante non dover ripetere un'identificazione già effettuata e giudicata equivalente. Le FFS non vedono l'utilità del capoverso 2 e ne chiedono quindi l'eliminazione.

Per quanto riguarda la diligenza in materia di identificazione e la corretta registrazione dei dati personali relativi a un'eID, un privato (D. Muster) propone di introdurre e accettare diversi livelli di sicurezza. Un altro privato (R. Hauser) sottolinea l'importanza della legislazione d'esecuzione, in particolare il fatto che per il livello di sicurezza «elevato» andrebbe sempre prevista una variante d'attuazione tecnica con le «private keys» (o i loro equivalenti) sotto il controllo fisico dell'utente. Un terzo privato (B. Oldani) propone invece di eliminare l'intero articolo in quanto non ritiene vi sia motivo di istituire livelli di sicurezza diversi, in quanto un documento d'identità può essere valido o non valido, non esistono vie di mezzo.

6.2.4 Art. 6 Processo di rilascio

FR mette in evidenza che l'utilizzo delle eID per il sistema di e-government non dovrebbe richiedere più dati di identificazione personale rispetto a quanti ne occorrano nel mondo reale e che tali dati dovrebbero essere soggetti ad adeguate disposizioni di sicurezza. Ritiene che

la mancanza di firme elettroniche qualificate o riconosciute costituisca un grande ostacolo per lo sviluppo del sistema di e-government. GE fa notare che l'istituzione a livello federale dell'eID, come proposta dall'avamprogetto, non tiene conto di una pratica cantonale riconosciuta nelle procedure amministrative online, ovvero l'identificazione mediante lettera raccomandata. SZ pensa che nel contesto tecnico attuale soltanto gli uffici di controllo degli abitanti siano in grado di gestire le comparizioni personali presso i servizi che rilasciano le eID. ZG propone di collegare il registro e-mail centrale del DFGP con quello del Servizio delle identità attraverso una piattaforma per la trasmissione riconosciuta in modo da permettere la notificazione per via elettronica.

L'ASC suggerisce di sancire nella legge l'obbligo di presentarsi di persona per la verifica dell'identità. L'USAM vorrebbe chiarire se il futuro titolare di un'eID può limitare i dati che il Servizio delle identità deve trasmettere all'IdP o se può ridurre la quantità di dati richiesti dall'IdP. Inoltre si dovrebbe obbligatoriamente garantire la libertà di scelta della popolazione e che la richiesta di un'eID non sia legata ad alcuna condizione che vada contro l'interesse sostanziale della popolazione stessa Ciò significa che un singolo IdP deve assumere il monopolio del rilascio di eID oppure che deve esserci un'intesa tra i diversi IdP.

Economiesuisse ribadisce che tutti gli abitanti della Svizzera dovrebbero avere la possibilità di ottenere e utilizzare un'eID e che non si dovrebbe arrivare a istituire criteri d'esclusione quali per esempio la limitazione del rilascio solo a cittadini svizzeri, costi elevati per l'utente o complesse condizioni di utilizzo.

L'ISSS e la KARTAC propongono di menzionare nella legge che una persona può possedere più di un eID (facendo riferimento agli pseudonimi per esempio) e che le eID possano essere adoperate anche su dispositivi mobili comunemente utilizzati in Svizzera. La KARTAC e la SPA suggeriscono che il processo di controllo dell'identità sia espressamente disciplinato nella legge, in particolare menzionando l'obbligo di presentarsi personalmente per effettuarlo. L'ISSS e la KARTAC consigliano inoltre di ammettere che gli IdP riconosciuti deleghino a terzi il controllo dell'identità delle persone che hanno presentato richiesta per un'eID (servizi di registrazione) a condizione che gli IdP si assumano la responsabilità del corretto svolgimento del compito ad opera di detti servizi. Digitalswitzerland sostiene che il processo di identificazione da parte degli IdP dovrebbe già essere stato inserito nella legge e che gli IdP possono utilizzare procedure che offrono un grado di sicurezza equivalente al fatto di presentarsi di persona (identificazione video). Digitalswitzerland ritiene inoltre importante che sia molto importante che un'identificazione già avvenuta attraverso procedure giudicate equivalenti non debba essere effettuata una seconda volta. L'ISSS propone di introdurre eID anche per le persone giuridiche e definisce il relativo processo di rilascio. La IG ICT richiede di definire lo scopo lo scopo della verbalizzazione. La SPA richiede di sancire nella legge che una persona può possedere più eID ottenuti da diversi IdP e che i mezzi di identificazione siano amministrati centralmente.

L'UBCS richiede di definire lo scopo lo scopo della verbalizzazione. Per la FMH occorre chiarie cosa prevede la LCIP riguardo alla ripetizione del controllo dell'identità. L'IG e-Health accoglierebbe con favore se le eID venissero promosse anche dai processi statali di rilascio documenti. La FSA propone di organizzare l'iter tecnico in modo che non sia necessario che il servizio delle identità chieda il consenso della persona che ha inoltrato la domanda di rilascio. Secondo l'ASSA, per ottenere un eID deve essere sempre obbligatorio presentarsi di persona per la verifica dell'identità in quanto con i mezzi odierni, per le persone che possiedono le conoscenze tecniche necessarie ad aggirare il sistema, è abbastanza facile acquisire un'identità elettronica. Ritiene inoltre che si debba garantire in ogni caso che, nel rispetto dei requisiti imposti, le caratteristiche dell'eID desiderata possano essere limitate dal titolare dell'identità elettronica.

L'UBS propone di specificare nella legge che una persona può possedere più di un'eID e che la procedura di verifica dell'identità deve essere espressamente disciplinato nella legge, in particolare menzionando la necessità di presentarsi di persona e la possibilità dell'identificazione video. Inoltre, vorrebbe che fosse sancito nella legge che le persone già identificate non debbano essere soggette a una seconda verifica dell'identità fintantoché la prima identificazione fosse sufficiente per il rilascio di un'eID. La Posta e le FFS sostengono che nella legge non dovrebbe essere definito il processo e le sue tappe, bensì i requisiti principali per effettuarlo La Posta avanza proposte di formulazioni che oltre all'IdP includono anche «un'autorità emittente di documenti». Per facilitare l'accesso alle eID, le FFS propongono che, in aggiunta al rilascio di eID ad opera degli IdP, ci si serva anche dei processi statali esistenti e della verifica dell'identità effettuata in occasione del rilascio dei documenti cartacei. Qualora il legislatore non dovesse accogliere questa proposta, occorrerebbe comunque prevedere il versamento di compensazioni tra IdP: gli IdP che effettuano identificazioni a basso costo dovrebbero essere tenuti a versare un indennizzo agli IdP che si sono dovuti assumere costi maggiori.

La BFH propone di organizzare le procedure di emissione e di rilascio dei mezzi di identificazione elettronici ispirandosi a quelli utilizzati per i documenti statali (carta d'identità e passaporto). Un privato (D. Muster) suggerisce di unire il contenuto dell'articolo 6 (Processo di rilascio) a quello dell'articolo 3 (Presupposti personali). Un altro privato (B. Oldani) consiglia invece di formulare il testo dell'articolo affinché permetta anche alle persone giuridiche di richiedere un'eID. Un terzo privato (F. Scotoni) crede invece che queste procedure rappresentino uno svantaggio per tutti gli attori coinvolti.

6.2.5 Art. 7 Dati d'identificazione personale

AG e BE propongono di sostituire, al capoverso 1 lettera b e c, i termini «cognome ufficiale» e «nomi» rispettivamente con «cognome secondo il registro elettronico dello stato civile (Infostar)» e «nomi secondo Infostar», nonché di modificare il capoverso 2 in modo che, a seconda del livello di sicurezza, il Servizio delle identità *debba* (e non *possa*) attribuire all'eID i dati d'identificazione elencati. BL ritiene che la possibilità di attribuire dati d'identificazione personale supplementari rappresenti un elevato rischio di frammentazione e minacci l'interoperabilità. BS chiede di ridurre il numero di dati personali attribuibili a un'eID, semmai prevedendo una norma restrittiva per l'utilizzo e la divulgazione di tali dati. FR rileva l'importanza della protezione dei dati, mentre SO propone di verificare il domicilio e l'indirizzo come elemento specifico per l'identificazione elettronica e di completare la lista dei registri consultabili riportata all'articolo 20 capoverso 2, basandosi sulla piattaforma del registro degli abitanti gestita dal Cantone. GL suggerisce di rielaborare i livelli di sicurezza e i relativi dati d'identificazione personale. TG vorrebbe sostituire il luogo di nascita con quello d'origine e propone di non permettere l'attribuzione di dati supplementari alle eID, bensì di vietarla espressamente. SZ sostiene che le forze di polizia dovrebbero avere accesso ad alcuni attributi delle eID per poter svolgere al meglio il proprio lavoro; ritiene inoltre urgente e necessario coinvolgere la polizia nel dibattito teso a trovare una soluzione in materia.

I Verdi constatano che i capoversi 2 e 4 comprendono una serie relativamente importante di dati utilizzabili (e sensibili, p. es. quelli biometrici) senza però precisare gli scopi e gli ambiti di utilizzo. Per questa ragione, i Verdi parteggiano per un sistema che non si basi su un «super registro», ma su un sistema di accesso differenziato ai diversi registri consultabili dai cittadini.

L'ACS sostiene la possibilità di limitare i dati d'identificazione personale che l'IdP può trasmettere ai gestori di servizi che utilizzano l'eID. Considera infatti problematico che dati supplementari come l'indirizzo, il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail vengano inseriti senza il consenso o addirittura all'insaputa del titolare, permettendo a terzi di accedervi. Spesso chi

chiede di censurare il proprio indirizzo o altri dati, ad esempio nel registro degli abitanti, lo fa perché è in gioco la sua incolumità o la sua vita.

L'UBCS propone di completare il capoverso 4 con «..., in particolare un indirizzo, un numero di telefono fisso o un numero di cellulare». Riguardo allo stesso capoverso, l'ASB suggerisce invece di prevedere il consenso del titolare dei dati.

L'ISSS propone di aggiungere il Comune di attinenza (per i cittadini svizzeri) e la nazionalità (per i cittadini stranieri), mentre la KARTAC e la SPA suggeriscono di introdurre il luogo d'origine come dato supplementare per un'eID. L'ISSS consiglia inoltre di completare l'elenco aggiungendo «attributi biometrici supplementari» o «parametri personali aggiuntivi», considerando tale modifica come un'utile apertura verso il futuro digitale. La KARTAC e la SPA propongono di sancire nella legge i dati d'identificazione personale attribuibili a un'eID dal Servizio delle identità in base al livello di sicurezza. L'IG ICT ZH non vede la necessità di limitare il numero di dati d'identificazione personale. Per SWITCH, i servizi che si servono delle eID dovrebbero, in linea di principio, poter utilizzare gli attributi di base approvati dal titolare dell'eID senza incorrere in costi o ostacoli di alcun tipo.

La CSC e l'ASSC propongono di sostituire, al capoverso 1 lettera b e c, i termini «cognome ufficiale» e «nomi» rispettivamente con «cognome secondo il registro elettronico dello stato civile (Infostar)» e «nomi secondo Infostar». Privatim ritiene che l'elenco non esaustivo e la possibilità di attribuire altri dati personali siano incompatibili con il principio di proporzionalità previsto dal diritto in materia di protezione dei dati perché in questo modo si ha una raccolta preventiva di dati poi collegati tra loro. Per la VZGV l'idea di una lista esaustiva dei dati d'identificazione personale non ha senso, poiché non è escluso che in futuro altri tipi di dati d'identificazione possano venir inseriti nei sistemi della Confederazione; non ritiene quindi necessaria alcuna restrizione o lista esaustiva. Per la FSA, né lo stato civile, né la cittadinanza o lo statuto di soggiorno contribuiscono ad aumentare il livello di sicurezza, e andrebbero quindi stralciati. Propone inoltre di completare il capoverso 3 con una norma di delega a favore del Consiglio federale dato che il tenore vago della norma consente qualsiasi interpretazione. L'ASSA appoggia la possibilità offerta al titolare, nel caso di un impiego concreto dell'eID, di limitare i dati d'identificazione personale che un IdP può trasmettere al gestore di un servizio che utilizza eID; propone di consentire al titolare di selezionare e in particolare limitare i dati supplementari che l'IdP vuole attribuire all'eID.

L'UBS propone di aprire l'elenco del capoverso 2 ad altri dati d'identificazione personale, aggiungendo un «in particolare»; suggerisce inoltre di sostituire, nel capoverso 4, la parola «dati» con «attributi» e di accordare all'IdP la possibilità di assegnare tali dati ai diversi livelli di sicurezza. La Posta e le FFS propongono di includere «luogo d'origine» nella lista.

La BFH si è pronunciata a favore del riutilizzo delle funzionalità e dei dati dell'eID per scopi economici privati diversi da quello di fornire una prova ufficiale dell'identità. Per permettere a privati di aggiungere attributi supplementari e migliorare quindi in termini qualitativi le possibilità di utilizzo delle eID, i fornitori privati devono poter collegare attributi supplementari a un'eID. Secondo un privato (B. Lehmann), inserire la foto del volto e altre caratteristiche biometriche nelle eID con livello di sicurezza «significativo o «elevato» rilasciate dagli IdP alle persone fisiche conferisce indubbiamente una maggiore protezione contro sostituzioni, falsificazioni o imitazioni. Ritiene tuttavia che la registrazione di dati biometrici violi il diritto fondamentale alla preservazione della sfera privata e il diritto all'autodeterminazione informativa dei titolari di eID. Un altro privato (B. Oldani) propone di rilasciare solo eID con livello di sicurezza elevato e di introdurre, per quelle rilasciate alle persone giuridiche, attributi quali «ragione sociale come da registro di commercio», «data di fondazione», «numero IDI» e «luogo di formazione».

6.2.6 Art. 8 Aggiornamento dei dati d'identificazione personale

BE propone di modificare l'articolo 8 in modo che il Servizio delle identità comunichi agli IdP gli aggiornamenti dei dati d'identificazione personale in modo costante e gratuito (o eventualmente contro un piccolo emolumento forfettario). BS richiede l'elaborazione di una normativa che disciplini la scadenza, il rinnovo o la nullità e il blocco o la revoca di eID. GL e ZH ritengono la cadenza trimestrale insufficiente per il livello di sicurezza «significativo», e ZH propone di conferire al Consiglio federale la competenza di ridurre i tempi minimi per l'aggiornamento. ZG chiede di garantire nella legge che la morte di un titolare di eID sia comunicata agli IdP il più rapidamente possibile per poter bloccare senza indugio le eID con livello di sicurezza elevato.

L'ACS insiste sull'importanza di assicurare anche in questo caso che gli IdP certificati possano aggiornare o richiedere al Servizio delle identità solo i dati personali necessari per il livello di sicurezza dell'eID e previo consenso del titolare.

L'UBCS propone di specificare chiaramente nella legge che il Servizio delle identità è tenuto a comunicare immediatamente agli IdP quando blocca il numero di registrazione di un'eID. L'ASB propone di mettere in chiaro che per blocco s'intende semplicemente la disattivazione dei dati nel rispetto dell'obbligo legale di conservazione di 10 anni e che si applicano per analogia le procedure collaudate in uso per le carte di credito e di debito.

L'ISSS propone formulazioni in merito al rilascio di eID per persone giuridiche.

La FMH sostiene che, diversamente dalla nuova FiEle (art. 7 sui requisiti per i certificati regolamentati), l'atto normativo non fa menzione della «qualifica professionale». Nei casi in cui s'intende utilizzare in ambito e-health le eID secondo la presente legge, assume un'importanza fondamentale coordinare i processi di rilascio e di revoca con il servizio che ha confermato la qualifica di «professionista della salute». Privatim chiede di integrare la legge con una normativa che disciplini la scadenza, il rinnovo o la nullità e il blocco o la revoca delle eID.

L'UBS propone di stabilire nella legge che, nel caso in cui vi sia motivo di dubitare della validità di un'eID, gli IdP possono bloccarla senza essere tenuti a rispondere di eventuali danni che ne derivano. La Posta, le FFS e SwissSign AG considerano inopportuno un aggiornamento periodico di dati stabili e preferiscono aggiornamenti riferiti all'utilizzo concreto dell'eID. Swisscom propone di specificare già nella legge gli obblighi degli IdP in materia di blocco o revoca di eID. Le FFS non approvano l'aggiornamento periodico dei dati d'identificazione personale proposto in quanto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, possono essere utilizzati anche dati vecchi di un anno. Vorrebbero invece che la legge imponesse agli IdP di richiedere i dati al Servizio delle identità esclusivamente al momento dell'utilizzo dell'eID.

Un privato (B. Oldani) ritiene che l'IdP non debba essere ritenuto responsabile delle conseguenze del blocco o della revoca di un'eID e propone di organizzare la registrazione delle eID in analogia al registro centrale degli abitanti gestito dalla Confederazione.

6.2.7 Art. 9 Utilizzo sistematico del numero AVS per lo scambio di dati

BS chiede di prendere in considerazione l'utilizzo del numero AVS ritenendo che possa eventualmente essere sostituito con un identificativo specifico per i vari settori. BS e SH raccomandano di rinunciare alla creazione di un ulteriore numero identificativo univoco come il numero di registrazione dell'eID e di utilizzare l'AVSN13. Come base per un trattamento e

uno scambio efficiente dei dati, LU accoglierebbe con favore la creazione di un numero personale univoco e accessibile a tutti i servizi per adempiere i propri compiti legali. NE critica il fatto che l'utilizzo e la gestione del numero AVS non siano chiaramente definite. UR chiede di approvare, se possibile, l'utilizzo del numero AVS da parte dei privati. VD appoggia la proposta di utilizzare l'AVSN13 come numero identificativo, anche se tale soluzione incontra resistenze tra gli incaricati della protezione dei dati. ZG approva che il nuovo numero di assicurazione sociale, che non fornisce indicazioni di sorta, funga da identificativo univoco per le richieste e che il Servizio delle identità lo utilizzi come attributo. ZG rileva che nella procedura di identificazione cantonale, il numero di assicurazione sociale viene già utilizzato per le richieste e come attributo. ZH approva la possibilità di utilizzare il numero AVS.

L'associazione Pfäffikon ZH si pronuncia espressamente a favore dell'utilizzo del numero AVS previsto nell'avamprogetto, indispensabile per il corretto ed efficiente funzionamento del sistema d'identificazione.

IG ICT ZH approva l'idea di ampliare la cerchia di persone autorizzate a utilizzare il numero AVS. La SDA fa notare che i numeri di struttura relativi al sistema non vanno comunicati concludendo quindi che, per quanto riguarda il numero di registrazione dell'eID, l'avamprogetto va nella direzione sbagliata. Certo, un eventuale nuovo registro, sempre che sia necessario, andrebbe reso accessibile attraverso un numero, e questo per ogni nuova iscrizione, alimentato attraverso l'AVSN13. Per la CSI è fondamentale che il Servizio delle identità possa utilizzare sistematicamente il numero AVS per lo scopo previsto nell'avamprogetto.

La FSA ritiene indispensabile l'AVSN13 per un'univoca attribuzione delle eID. La VZGV approva l'idea di ampliare la cerchia di persone autorizzate a utilizzare il numero AVS. L'associazione e-Gov-Svizzera propone di attribuire all'eID un identificativo e-government univoco per tutte le persone fisiche e giuridiche, e non esclude la possibilità di utilizzare l'AVSN13. Se possibile, vorrebbe inoltre che si rinunciasse ad allestire un nuovo registro.

La Posta e le FFS chiedono di fare attenzione a evitare incompatibilità che potrebbero ostacolare l'utilizzo dell'eID per le cartelle mediche.

Privatim si è pronunciata contro singole disposizioni legali che, di fatto, renderebbero il numero AVS un identificativo personale generale, utilizzabile per qualsiasi pratica amministrativa. L'utilizzo di un unico identificativo personale univoco per tutti i settori aumenta il rischio di subire lesioni della personalità. Per questo motivo Privatim ritiene giudizioso rinunciare all'utilizzo generalizzato del numero AVS da parte di autorità e privati operanti nell'ambito delle eID. Un privato (B. Lehmann) ha manifestato forti dubbi, ispirati alla protezione dei dati, riguardo all'utilizzo del numero AVS secondo l'articolo 50*c* LAVS (*numero AVS o d'assicurazione sociale) come parte integrante dei dati d'identificazione personale, e propone di assegnare ai titolari di eID un identificativo univoco che non permetta però di risalire ad alcun altro dato personale.

6.2.8 Art. 10 Trattamento e trasmissione di dati

BL fa notare che la condizione del consenso per la comunicazione dei dati non deve consentire alle persone sotto curatela di abusare della fiducia dell'utente celandogli di non avere la piena capacità di agire, ossia non rendendo accessibile l'attributo indicante l'esercizio limitato dei diritti civili. FR esige che sia severamente vietato l'utilizzo dei dati per altri scopi. Anche JU e VS vorrebbero che, senza il consenso esplicito del titolare dell'eID, non sia permessa alcuna trasmissione di dati, neanche di quelli con il livello di sicurezza più basso. JU chiede in particolare di disciplinare la trasmissione di dati appartenenti a minori.

Il PVL è favorevole al fatto che il titolare di un'eID designi i dati d'identificazione personale che l'IdP può trasmettere a un gestore di servizi che utilizzano l'eID e che, in occasione del primo trasferimento di dati d'identificazione personale, l'IdP debba richiedere imperativamente il consenso esplicito del titolare. Il PVL chiede di precisare che solo i dati attestati dallo Stato sono soggetti al divieto di trasmissione di cui al capoverso 3, e non quelli già in possesso dell'IdP senza alcun legame con il sistema di eID. Secondo il PVL, a questi ultimi dovrebbe applicarsi esclusivamente il diritto ordinario in materia di protezione dei dati.

L'ACS ritiene necessario chiarire diverse questioni, in particolare riguardo al divieto o alla possibilità di svolgere attività commerciali servendosi dei dati d'identificazione personale secondo l'articolo 7 capoversi 1 e 4. Specifica che il titolare dell'eID deve sempre essere consapevole dei dati trasmessi o no a terzi. Propone quindi di completare il capoverso 3 come segue: «Per quanto riguarda la comunicazione a terzi dei dati di cui all'articolo 7 capoversi 1 e 4, è necessario ottenere il consenso del titolare dell'eID.

La FER approva che si debba ottenere il consenso del titolare dell'eID per la trasmissione di dati e che si preveda di limitare il loro trattamento da parte dello Stato e degli IdP. L'UBCS chiede livelli di sicurezza congruenti tra i servizi che utilizzano eID e i dati personali trasmessi: i dati con determinati livelli di sicurezza devono poter essere trasmessi soltanto ai servizi che utilizzano eID (p. es. negozi online) che dimostrino di aver implementato livelli di sicurezza sufficienti. Per rafforzare la protezione dei dati, l'ASB e l'UBCS propongono di estendere il campo d'applicazione dell'articolo 10 capoverso 3 a tutti i tipi di dati d'identificazione personale iscritti all'articolo 7. L'UBCS trova troppo restrittiva l'attuale limitazione imposta al trattamento dei dati e propone di allentare la restrizione in vista di futuri sviluppi. L'ASB ritiene che le possibilità di trasmissione dei dati, proposte nell'avamprogetto, contrastino con i requisiti fondamentali di un'efficace protezione dei dati.

Secondo la KARTAC e la SPA, il divieto di trasmettere dati d'identificazione personale nella sua forma assoluta è eccessivo, non compatibile con la legislazione sul riciclaggio di denaro e non praticabile. Propongono di modificare l'articolo 10 capoverso 3, abbandonando il divieto assoluto imposto all'IdP e ai gestori di servizi che utilizzano l'eID di trasmettere dati d'identificazione personale o profili di utilizzo su di essi fondati, a favore di un approccio che non intralci i (comprovati) meccanismi giuridici della lotta al riciclaggio di denaro e coinvolga i titolari delle eID nelle decisioni sull'utilizzo dei loro dati. L'ASUT parte dal presupposto che le disposizioni della legge sulla protezione dei dati (in revisione) saranno applicate nella loro totalità. Per la SPA il divieto di trasmissione dei dati non è praticabile all'interno di un gruppo aziendale. La SFTI giudica troppo limitante ridurre il trattamento dei dati da parte degli IdP ai due casi pratici dell'identificazione e dell'autenticazione, se possibile con un occhio di riguardo alle sfide e alle necessità della vita quotidiana, e raccomanda quindi una formulazione più aperta.

LA FSA è dell'opinione che lo scambio di dati dovrebbe essere limitato al minimo indispensabile e che la legge dovrebbe stabilire i dati da scambiare alla luce della parità di trattamento. L'ASSA propone di completare il capoverso 3 prevedendo una dichiarazione di assenso come requisito per comunicare a terzi i dati elencati all'articolo 7 capoversi 1 e 4.

Swisscom e l'UBS propongono di specificare nel testo di legge che deve essere possibile comunicare dati a patto di aver ottenuto in consenso del titolare. Nel caso di temi contemplati dalla legge sulla protezione dei dati, Swisscom ritiene superfluo inserire apposite disposizioni di protezione dei dati nella legge sull'eID. Per la Posta e le FFS non si capisce se un IdP può trasmettere ai gestori di servizi che utilizzano l'eID i tipi di dati elencati all'articolo 7 (cpv. 2) oppure se non ne ha il diritto (cpv. 3). I capoversi 1, 2, e 3 andrebbero armonizzati e precisati di più. La Posta e le FFS suggeriscono inoltre di tenere conto della revisione della LPD al momento di stilare la versione finale dell'articolo 10.

Secondo la BFH, per disciplinare in modo efficace il rilascio di un'eID nazionale sono sufficienti le disposizioni in materia di protezione dei dati dell'UE e della Svizzera (nei casi in cui quest'ultime sono più severe).

6.2.9 Art. 11 Scadenza del riconoscimento e Art. 12 Misure di vigilanza e revoca del riconoscimento

AG propone di definire la procedura da seguire per la cessazione di un'attività e di disciplinare scadenza, rinnovo o nullità, blocco o revoca di un'eID. BL suggerisce che i sistemi di eID che non sono ripresi immediatamente da un altro IdP debbano sussidiariamente essere gestiti dalla Confederazione. BS chiede di disciplinare chiaramente cosa succede ai dati se un servizio certificato cessa l'attività. BL consiglia di inserire nell'articolo 12 le disposizioni relative al rapporto sulla sicurezza da consegnare. FR nota che i diritti delle persone interessate, ovvero i titolari delle eID, non sono menzionati. I titolari dovrebbero poter accedere ai loro dati e revocare in ogni momento il loro consenso. Devono anche essere informati del fallimento o della cessazione dell'attività di un IdP o della ripresa del sistema da parte di un altro IdP.

La FER si chiede se l'attuale formulazione riguardo alla continuità della responsabilità degli IdP sia sufficientemente precisa e propone una responsabilità solidale tra l'IdP «uscente» e quello subentrante. Approva il fatto che non sia prevista una responsabilità causale e propone di menzionare, oltre al fallimento, anche altre cause di scioglimento. L'UBCS suggerisce di precisare entro quando va notificata la prevista cessazione dell'attività. La FER e l'ASB chiedono di inasprire l'articolo 12 capoverso 3 lettera d.

Privatim chiede che la legge disciplini chiaramente cosa succede ai dati se un IdP cessa l'attività. La FSA propone di designare il servizio chiamato a decidere o disporre dei dati che non possono essere venduti nel corso della liquidazione per fallimento. Ritiene inoltre superfluo e restrittivo fare riferimento soltanto alla criminalità cibernetica.

La Posta e le FFS propongono di elaborare disposizioni che obblighino gli IdP a riprendere «in blocco» (in cambio di un corrispettivo pagato dalla Confederazione) le eID rilasciate da un IdP che ha cessato l'attività.

Un privato (B. Lehmann) suggerisce di considerare, alla luce dell'importanza che riveste l'identità elettronica per l'economia digitale e la società, se per analogia con l'articolo 13 LSIE, la Confederazione non debba riprendere e portare avanti i sistemi di eID che hanno cessato l'attività, come pure gli obblighi legali che ne derivano.

6.2.10 Art. 13 Sistema di eID sussidiario della Confederazione

AG predilige che sia il Consiglio federale a designare un'unità amministrativa, il che consentirebbe di fornire un servizio che incida il minimo indispensabile sui costi e si conformi ai requisiti funzionali della pubblica amministrazione. TG approva che la Confederazione sia autorizzata a gestire un sistema di eID per rispondere alle esigenze delle autorità. ZG propone di non istituire un sistema di eID sussidiario, bensì il rilascio centralizzato di eID con livello di sicurezza «significativo» o «elevato» da parte dalla Confederazione (analogamente a quanto avviene per i passaporti e le carte d'identità).

Il PVL suggerisce di introdurre l'obbligo, per la Confederazione, di offrire eID con livello di sicurezza «significativo» e «elevato» nel caso in cui sul mercato svizzero non vi fossero IdP cui affidare tale compito.

La FER vorrebbe che venissero elencati i costi di un sistema sussidiario della Confederazione nel caso in cui, per motivi di redditività, nessun IdP privato fosse disposto ad assumersi tale compito. L'ASB e l'UBCS sostengono che sia imperativo creare un sistema di eID sussidiario che garantisca la continuità nel caso menzionato nell'avamprogetto e che, in linea di massima, dovrebbe essere costantemente accessibile a tutti gli operatori economici (non soltanto alle autorità).

La FSA propone che la Confederazione si riservi la competenza generale di agire in piena autonomia.

Swisscom ritiene che il sistema di eID sussidiario della Confederazione secondo l'articolo 13 non dovrebbe essere una possibilità, bensì un obbligo da attuare al momento dell'entrata in vigore della legge. Secondo Swisscom, se il mercato non promuove fin dall'inizio le eID riconosciute a livello statale, deve occuparsene la Confederazione, facendo in modo di offrire un sistema almeno per il settore dell'e-government. Swisscom suggerisce inoltre di aggiungere agli scopi enumerati all'articolo 1 capoverso 2 quello di garantire la diffusione delle eID nel settore dell'e-government.

Inclusion Handicap propone di completare le condizioni per la revoca del riconoscimento, prevedendo la possibilità di revocare il riconoscimento anche in seguito a una violazione dell'articolo 8 capoverso 2 Cost. o della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità (ONU-CDPD; RS *0.109*).

6.3 Sezione 3: Titolari di un'eID
Art. 14 Obblighi

LU propone di introdurre disposizioni penali per i casi in cui i legittimi titolari trasmettono a terzi la propria eID contravvenendo al relativo divieto. ZG suggerisce di specificare nella legge se una persona può possedere più di un'eID e ritiene che per semplificare i processi sarebbe più semplice prevedere una sola eID per persona.

L'ISSS propone formulazioni, fa osservazioni e chiede concretizzazioni riguardo al rilascio di eID a persone giuridiche. L'IG ICT ZH osserva che le misure necessarie da adottare dipendono dai livelli di sicurezza.

Anche la VZGV osserva che le misure necessarie da adottare dipendono dai livelli di sicurezza e propone di aggiungere una precisazione al riguardo.

Swisscom e l'UBS propongono di definire, all'articolo 14, i casi in cui il titolare di un'eID ha l'obbligo di fare una comunicazione all'IdP per far bloccare o revocare l'eID, in particolare se sussistono indizi di un uso abusivo di quest'ultima.

Un privato (F. Scotoni) ritiene che la norma di delega contravvenga all'articolo 164 capoverso 1 lettera c Cost. e propone di specificare meglio gli obblighi di diligenza del titolare.

6.4 Sezione 4: Gestori di servizi che utilizzano eID

6.4.1 Art. 15 Accordo con un IdP

BL propone di prevedere una soluzione statale efficiente per tutte le autorità statali e le aziende amministrative esternalizzate o perlomeno la possibilità di stipulare un unico contratto per la collaborazione di più enti pubblici con un IdP. Suggerisce inoltre di tutelare i Cantoni dal rischio di vedersi trasferire costi eccessivi, in particolare perché devono accettare tutte le eID. SZ consiglia di istituire uno standard (eCH) per garantire, su scala nazionale, che servizi online uguali o dello stesso tipo richiedano lo stesso livello di sicurezza.

Il PVL propone di precisare che il gestore di un servizio che utilizza eID non è obbligato a concludere accordi di questo tipo con tutti gli IdP.

L'ASB suggerisce di introdurre un obbligo di comunicazione in presenza di indizi di un utilizzo abusivo dell'eID.

L'UBS propone di istituire un broker e di adeguare il testo di legge di conseguenza. La Coop approva la formulazione snella dell'avamprogetto e chiede un'attuazione altrettanto lineare nell'ordinanza. Come per i consumatori, anche per i gestori la semplicità e la flessibilità sono essenziali affinché un sistema di eID venga utilizzato.

Un privato (D. Muster) pone domande sul controllo del rispetto degli accordi, nonché sugli obblighi di diligenza e le competenze in tale ambito. Un altro privato (B. Oldani) chiede lo stralcio dell'articolo per motivi di impraticabilità.

6.4.2 Art. 16 Autorità in veste di gestori di servizi che utilizzano eID

BE propone di completare questo articolo per estendere l'obbligo di utilizzo anche alle imprese che forniscono un servizio a una grossa fetta della popolazione nel quadro di un mandato o di una normativa previsti dal diritto federale. VS fa notare che sarà necessario un periodo di transizione durante il quale tutte le amministrazioni coinvolte avranno il tempo di adeguare il loro sistema d'identificazione alla legge proposta. UR sostiene che, per i servizi elettronici delle autorità, il livello di sicurezza va stabilito nelle pertinenti basi giuridiche, che soltanto i livelli di sicurezza elevati richiedono una foto del volto e la firma, e che non occorre registrare altri dati biometrici. ZH vede l'obbligo di accettare ogni eID riconosciuta come una possibile distorsione del mercato, in quanto anche le eID più costose e meno economiche di altre si diffonderebbero, perché il loro utilizzo non verrebbe finanziato dal titolare, bensì dallo Stato, chiamato a versare indennità basate sulla frequenza d'uso. TG vorrebbe che venissero messi a disposizione alcuni modelli di contratto.

Per economiesuisse e SwissHoldings, anche nella comunicazione con le autorità l'eID dovrebbe essere considerata un'alternativa valida a tutti gli effetti – seppur facoltativa – ai mezzi d'identificazione e autenticazione come il passaporto o la carta d'identità.

La Posta e le FFS chiedono una norma di accettazione centrale che riconosca l'eID come mezzo d'identificazione e autenticazione valido in tutto l'ordinamento giuridico e per tutti i rapporti con le autorità; in proposito propongono anche alcune formulazioni. L'UBS propone di riformulare completamente l'articolo introducendovi un mandato legale all'indirizzo dei Comuni e dei Cantoni. Swisscom propone di prescrivere imperativamente che l'eID riconosciuta a livello statale sia l'unica possibilità d'identificazione e di autenticazione elettronica nei confronti dello Stato (sia internamente all'Amministrazione federale con i suoi collaboratori sia nei contatti tra privati e l'Amministrazione federale).

6.5 Sezione 5

6.5.1 Art. 17 Obblighi

BL ritiene che nell'interesse della protezione dei minori e delle persone con limitata capacità di agire sia opportuno comunicare sempre l'età se inferiore ai 18 anni e il limitato esercizio dei diritti civili. Per BL occorre chiarire chi debba garantire la verifica della validità delle eID secondo il capoverso 1 lettera c. TG consiglia di inserire il termine «persona richiedente» all'interno dell'articolo 17 e propone di disciplinare nella legge il blocco dell'eID. ZH suggerisce che ai titolari di eID sia anche data la possibilità di prolungare, su richiesta, il periodo di conservazione dei dati relativi all'utilizzo dell'eID. Il titolare dovrebbe inoltre essere in grado,

se lo desidera, di consultare i dati e semmai cancellarli successivamente (ovvero dopo 6 mesi) assumendosene la responsabilità. ZH ritiene opportuno obbligare l'IdP a comunicare la lista delle eID bloccate anche al Servizio delle identità, e ciò in conformità con l'articolo 19 LSIE; inoltre chiede di valutare se anche le autorità inquirenti dovrebbero avere accesso a tale lista.

Per la FER, non è realistico obbligare gli IdP a dimostrare in ogni momento la validità di tutte le eID che hanno rilasciato e di permetterne la verifica a titolo gratuito. Chiede quindi che venga tolto il riferimento alla gratuità. L'UBCS suggerisce di chiarire e adeguare il capoverso 1 lettera g in modo da renderlo conforme agli altri obblighi legali di conservazione.

La FMH fa notare che non è disciplinata né la pubblicazione della lista delle eID revocate o bloccate né la sua accessibilità ai servizi che si servono di eID, come ad esempio la cartella medica.

La Posta e le FFS propongono di eliminare la parola «periodicamente» o di sostituirla con «debitamente». L'UNS sostiene che solo il Servizio delle identità dovrebbe poter verificare la validità delle eID in ogni momento; tale obbligo dell'IdP non può applicarsi senza restrizioni a terze parti (in particolare ai servizi che utilizzano eID). L'UBS e Swisscom propongono di eliminare la lettera g sia perché si applicano i principi della protezione dei dati sia perché sono ipotizzabili nuovi requisiti legali che impongono un periodo di conservazione più lungo. Per la comunicazione degli attributi che vanno oltre i dati d'identificazione personale, l'UBS suggerisce di prescrivere la necessità di ottenere ogni volta il consenso espresso del titolare dell'eID; ritiene importante poter notificare e trattare le comunicazioni di problemi o perdita, ma pensa che competa all'IdP definire i dettagli organizzativi.

Inclusion Handicap chiede che gli IdP impostino gli strumenti tecnici necessari a ottenere il consenso in maniera tale da consentire anche alle persone disabili di dare il loro consenso in modo rapido e semplice e di usufruire del servizio clienti alla stregua delle persone senza disabilità. Ritiene vadano messi a disposizione diversi canali, accessibili a tutti.

6.5.2 Art. 18 Interoperabilità

L'UBCS ritiene importante che il nuovo Servizio delle identità abbia la priorità di stabilire gli standard e di definire le interfacce per l'interoperabilità dei sistemi di eID. In un secondo momento il Consiglio federale dovrebbe verificare e garantire l'interoperabilità con l'estero.

La KARTAC e la SPA propongono di sancire nella legge l'obbligo di ispirarsi agli standard internazionali in sede di ordinanza (tecnica). Per Digitalswitzerland l'interoperabilità è un aspetto indispensabile per la buona riuscita dell'introduzione delle eID; si pronuncia a favore di una piattaforma d'intermediazione la cui impostazione andrebbe promossa e chiarita definitivamente dalla Confederazione. SWITCH suggerisce di chiarificare in cosa consiste il «roaming» – non ancora collaudato sul mercato – tra i vari fornitori, in modo che i parametri siano disponibili prima dell'accreditamento e ben prima dell'introduzione sul mercato.

Privatim ritiene che – nonostante l'obbligo di ottenere il consenso dei diretti interessati – la comunicazione di dati non sia proporzionata allo scopo.

La Posta, le FFS e SwissSign AG ritengono imperativo disciplinare l'indennizzo tra le parti coinvolte sotto forma di un emolumento per il roaming, perché altrimenti si rischierebbe di discriminare gli IdP che dispongono di un'ampia clientela eID. La Posta e le FFS credono inoltre che occorra tener conto anche dell'interoperabilità internazionale e prevedere, ad esempio, l'allestimento e la gestione dei server STORK da parte della Confederazione. La Swisscom e l'UBS consigliano di istituire un broker e di sancirlo nella legge.

La BFH propone di far sì che la Federazione svizzera d'identità (FSI) rivesta un ruolo attivo nel settore delle eID sia all'interno del Paese sia nei rapporti tra la Svizzera e l'estero.

6.6 Sezione 6: Servizio svizzero delle identità elettroniche

6.6.1 Art. 19 Organizzazione

BL ritiene che affidando l'attuazione della legge a due dipartimenti, DFF e DFGP, si sprecherebbero le conoscenze sviluppate e si rinuncerebbe a sfruttare le possibili sinergie. Per questa ragione chiede che l'attuazione venga affidata a un solo dipartimento. LU crede che sia necessario che le autorità inquirenti possano rivolgersi a un ente centrale per recuperare informazioni sulle eID rilasciate e segnalare eventuali utilizzi abusivi. UR apprezza che è stata accolta la sua proposta di istituire il Servizio delle identità al DFGP.

Poiché negli articoli 19 e 20 vengono designati due dipartimenti diversi (DFF e DFGP), la Posta e le FFS suggeriscono di formulare regole per il coordinamento del Servizio delle identità e del Servizio di riconoscimento.

6.6.2 Art. 20 Compiti e obblighi

SO chiede di considerare la verifica del domicilio e dell'indirizzo come elemento specifico per l'identificazione elettronica e suggerisce di completare la lista all'articolo 20 capoverso 2 aggiungendo le piattaforme cantonali del registro degli abitanti.

La SFTI consiglia di aggiungere un capoverso che assicuri l'univocità del numero di registrazione delle eID.

6.7 Sezione 7: Servizio di riconoscimento per i fornitori di servizi identitari

6.7.1 Art. 21 Competenza

L'ISSS propone di unire il Servizio di riconoscimento per IdP previsto dalla LSIE e l'organismo di accreditamento per prestatori di servizi di certificazione riconosciuti sancito nella FiEle.

La Posta e le FFS suggeriscono di trasformare il capoverso 1 in una norma di delega per conferire al Consiglio federale la competenza di designare il Servizio di riconoscimento. Ciò faciliterebbe l'armonizzazione delle competenze e della vigilanza per diversi «trust service provider».

Un privato (D. Muster) auspica un'autorità di vigilanza e un coordinamento con la FiEle per quanto riguarda il Servizio di riconoscimento.

6.7.2 Art. 22 Elenco degli IdP riconosciuti

Non sono pervenute osservazioni riguardo a questo articolo.

6.8 Sezione 8: Emolumenti, art. 23

Riguardo all'accessibilità e ai costi, FR ritiene che in vista dell'uso diffuso dell'identificazione elettronica siano indispensabili costi contenuti per gli utenti e modalità d'utilizzo semplici. Invece, per quanto concerne il finanziamento, raccomanda di introdurre un limite annuale di spesa per tenere sotto controllo i costi. ZG ritiene che l'articolo 20 capoverso 4 e l'articolo 23

capoverso 1 siano contraddittori riguardo all'obbligo di versare emolumenti per poter usufruire delle prestazioni del Servizio delle identità, e invita a rimuovere tale contraddizione.

Secondo il PVL occorre evitare che emolumenti troppo elevati impediscano all'IdP di commercializzare con successo le eID.

Digitalswitzerland approva che la prima trasmissione di dati d'identificazione personale nel processo di rilascio sia gratuita. Per stabilire l'entità degli emolumenti, la SPA propone di ponderare adeguatamente gli interessi della Confederazione, consistenti nel finanziare le sue unità amministrative, e quelli prevalentemente macroeconomici di un'ampia diffusione e utilizzazione dell'eID nella popolazione.

L'UBCS approva l'opzione riportata nel rapporto esplicativo (pag. 30) di rinunciare a una copertura totale delle spese amministrative. L'IG e-Health propone un aggiornamento dei dati d'identificazione personale conforme ai bisogni e ritiene che il modello di emolumenti proposto sia controproducente ai fini di un aggiornamento di questo tipo.

La Posta, le FFS e SwissSign AG sostengono che l'istituzione e la gestione del Servizio statale delle identità debbano essere finanziate dalla Confederazione e che occorra rinunciare agli emolumenti per le prestazioni fornite da tale servizio, i cui dati vanno messi a disposizione dell'IDP gratuitamente. Qualora non si volesse rinunciare agli emolumenti, andrebbe almeno garantita la parità di trattamento tra IdP privati e pubblici.

Secondo NüGlarus, i fornitori di servizi dovrebbero poter utilizzare l'eID di un IdP senza pagare nulla – questo per non rallentare la diffusione di nuove tecnologie. Un privato (B. Oldani) sostiene che il Servizio delle identità e quello di riconoscimento dovrebbero rinunciare a riscuotere emolumenti, che per definizione servono a coprire le spese, mentre i progressi tecnologici riducono le spese, e di riflesso anche gli emolumenti. Inoltre sostiene che, in conseguenza dell'utilizzo delle eID, le autorità (Confederazione, Cantoni e Comuni) comunicheranno più spesso via e-mail risparmiando milioni in carta da lettere, buste e spese di spedizione; la riduzione di tali spese determinerebbe un utile da adoperare per finanziare i costi cagionati dall'eID.

6.9 Sezione 9: Responsabilità, art. 24

BE. SO e GL fanno notare che gli IdP o i servizi che utilizzano eID possono essere anche autorità statali, soggette a un diritto sulla responsabilità diverso dalla legge sulla responsabilità della Confederazione (Legge sulla responsabilità, LResp, RS *170.32*). ZG ritiene che almeno le eID con livello di sicurezza elevato vanno concepite in modo da poter essere utilizzate anche per concludere negozi giuridici.

La FMH propone di stabilire anche nella LSIE, in analogia con la FiEle, che l'IdP non possa esimersi dalla responsabilità per la sua condotta o quella dei suoi ausiliari.

La Posta propone di far attenzione a che le disposizioni sulla responsabilità non penalizzino la piazza economica svizzera.

Inclusion Handicap ritiene molto importante che l'utilizzo dell'eID non ponga ostacoli, in quanto sono gli utenti a dover rispondere dei danni derivanti da eventuali errori nell'utilizzo delle eID. Ricorda che la prova liberatoria rischia di essere difficile da fornire – come spesso nel mondo digitale / su Internet. Un privato (D. Muster) propone di disciplinare più chiaramente la responsabilità di ciascuna parte, come fa ad esempio il regolamento UE. Un altro privato (F. Scotoni) trova la responsabilità proposta decisamente più svantaggiosa rispetto a una responsabilità dello Stato nel caso di una soluzione statale. Un terzo privato (B. Oldani)

suggerisce di eliminare questo articolo in quanto non praticabile; a livello globale, infatti, nessun produttore di software deve assumersi la responsabilità per un suo prodotto.

6.10 Sezione 10: Disposizioni finali

Digitalswitzerland invita il Consiglio federale ad accelerare i tempi per l'entrata in vigore della LSIE e il conseguente lancio di una soluzione per un'eID largamente riconosciuta.

6.11 Modifica di altri atti normativi

BL propone una modifica dell'articolo 41 capoverso 6 LStr (Legge federale sugli stranieri; RS *142.20*): «La SEM determina forma e contenuto delle carte di soggiorno. Per le carte di soggiorno che non danno il diritto di acquisire un'identità elettronica riconosciuta (eID) secondo la legge federale sui servizi d'identificazione elettronica, la SEM definisce il contenuto, il rilascio, l'utilizzo, il blocco e la revoca delle identità elettroniche in questione. Può affidare parzialmente o internamente a terzi l'allestimento delle carte di soggiorno e il rilascio delle eID.» A proposito del previsto adeguamento della FiEle, TG osserva che occorre abbandonare la rinuncia della comparizione personale per l'allestimento di una firma elettronica.

L'UBCS invita a stabilire, in sede adeguata, i requisiti per un livello di sicurezza adatto ai servizi che utilizzano eID e a precisare, nella FiEle in particolare, che l'obbligo di presentarsi personalmente decade soltanto utilizzando un'eID con livello di sicurezza «elevato» o «significativo».

Pur approvando l'aggiunta alla FiEle, l'ASUT ritiene che sia opportuno esigere anche il livello di sicurezza «significativo» o «elevato», analogamente all'articolo 24 numero 1 lettera d del «Regolamento eIDAS». Propone, ove possibile, di prescrivere imperativamente un'alternativa digitalizzata comprendente l'utilizzo dell'eID per le procedure in cui l'identità di una persona fisica deve essere verificata mediante comparizione personale e presentazione di un documento d'identità o mediante un altro accertamento qualificato (p. es. l'identificazione di un cliente bancario). L'ISSS propone di mantenere i livelli di sicurezza delle eID nella FiEle, di apportare diverse modifiche riguardo all'emissione di documenti per stranieri e di introdurre l'utilizzo dell'AVSN13. La SFTI fa notare che la conseguenza giuridica disposta all'articolo 9 capoverso 1bis FiEle dovrebbe applicarsi soltanto ai livelli di sicurezza «*elevato*» e «*significativo*» e non a quello «*basso*», inoltre andrebbe coordinata con il disposto dell'articolo 7 OFiEle (Ordinanza sulla firma elettronica; RS *643.032*).

Riguardo alla modifica proposta della FiEle, la FMH rileva incompatibilità con i vari livelli di sicurezza di cui all'articolo 5 capoverso 1 LSIE. L'FCS propone una modifica della legge federale sul credito al consumo (LCC), ritenendo che in particolare gli articoli 9, 11 e 12 possano essere formulati in modo che, in determinati casi, sia possibile concludere contratti online senza l'obbligo di farlo per iscritto, ovvero in forma cartacea.

La Posta e le FFS propongono di sancire l'eID come riferimento esplicito per le identità elettroniche e i rispettivi livelli di sicurezza – almeno per la LCIP, la FiEle, l'OVE (Ordinanza della CaF concernente il voto elettronico;, RS *161.116*), varie normative relative al mercato finanziario, l'OCE-PCPE (Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento; RS *272.1*), l'OCE-PA (Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi; RS *172.021.2*), ecc. Le FFS propongono di precisare nella FiEle il livello di sicurezza dell'eID. Sempre nella FiEle, la Posta suggerisce invece di definire i livelli di sicurezza in modo che per un'eID a basso livello di sicurezza (username/password) non sia possibile rilasciare alcun certificato qualificato. Swisscom approva l'aggiunta prevista alla FiEle, e osser-

va che sarebbe opportuno esigere anche il livello di sicurezza «significativo» o «elevato», analogamente all'articolo 24 numero 1 lettera d del «Regolamento eIDAS». Coop propone di sostenere ulteriormente l'e-commerce prevedendo una revisione aggiuntiva del Codice delle obbligazioni per equiparare la trasmissione elettronica, che permette la registrazione durevole di un accordo, ai documenti in forma cartacea attualmente richiesti.

6.12 Chiarimenti

AG, BE, BL, GL, SH, SZ, ZH propongono di illustrare con maggiore minuziosità le conseguenze finanziarie per i Cantoni e i Comuni.

Per l'UCS sussiste ancora una serie di imprecisioni riguardo ai costi cagionati dopo l'introduzione delle eID, in particolare agli oneri e alle spese che il complesso sistema di certificazione comporterebbe per i gestori di servizi che utilizzano eID.

La CSI fa notare che in considerazione dell'urgenza di trovare soluzioni IAM, la data pianificata per l'introduzione delle eID (fine 2019/2020) è troppo lontana. Ricorda che per i progetti di e-government in corso è importante procedere all'attuazione insieme. Ribadisce che occorre garantire il coordinamento dei progetti della Confederazione e della FSI con la legislazione sull'eID e che nel messaggio andranno evidenziati il contesto e le interdipendenze tra questi progetti e la legge sull'eID.

7 Consultazione dei pareri

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS *172.061*), sono accessibili al pubblico: la pertinente documentazione; al termine della procedura, i pareri pervenuti; e, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto, il rapporto sui risultati della consultazione. Tutti i pareri sono pubblicati integralmente sulla homepage dell'UFG > Stato & Cittadino > Progetti di legislazione in corso > Legge sull'eID.

Allegato / Anhang / Annexe

Elenco dei partecipanti
Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu

Cantoni / Kantone / Cantons

AG	Argovia / Aargau / Argovie
AI	Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR	Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
BE	Berna / Bern / Berne
BL	Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
BS	Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
FR	Friburgo / Freiburg / Fribourg
GE	Ginevra / Genf / Genève
GL	Glarona / Glarus / Glaris
GR	Grigioni / Graubünden / Grisons /
JU	Giura / Jura
LU	Lucerna / Luzern / Lucerne
NE	Neuchâtel / Neuenburg
NW	Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
OW	Obvaldo / Obwalden / Obwald
SG	San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
SH	Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse
SO	Soletta / Solothurn / Soleure
SZ	Svitto / Schwyz
TG	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Vallese / Wallis / Valais
ZG	Zugo / Zug / Zoug
ZH	Zurigo / Zürich / Zurich

Partiti / Parteien / Partis politiques

PBD	Partito borghese democratico Bürgerlich-Demokratische Partei Parti bourgeois-démocratique
PPD	Partito Popolare Democratico Christlichdemokratische Volkspartei Parti Démocrate-Chrétien
PLR	I Liberali Radicali Die Liberalen Les Libéraux-Radicaux Ils Liberals
PES	Partito ecologista svizzero Grüne Partei der Schweiz Parti écologiste suisse
PVL	Partito Verdi Liberali Grünliberale Partei Parti vert'libéral
PPS	Partito Pirata Piratenpartei Parti Pirate
PS	Partito Socialista Svizzero Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti Socialiste Suisse
UDC	Unione Democratica di Centro Schweizerische Volkspartei Union Démocratique du Centre

Associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna e autorità territoriali / Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete sowie Gebietskörperschaften / Associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui oeuvrent au niveau national et collectivités locales

ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associaziun da las Vischnancas Svizras
UCS	Unione delle città svizzere Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses
Pfäffikon ZH	Associazione Pfäffikon ZH

Associazioni mantello nazionali dell'economia / Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faîtières de l'économie qui oeuvrent au niveau national

CP	Centre patronal
Economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Swiss business federation
FER	Fédération des Entreprises Romandes
ASB	Associazione svizzera dei banchieri Schweizerische Bankiervereinigung Association suisse des banquiers Swiss Bankers Association
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers
SwissHoldings	Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne in der Schweiz Fédération des groupes indistriels et de services en Suisse Federation of Industrial ans Service Groups ins Switzerland
UBCS	Unione delle Banche Cantonali Svizzere Verband Schweizerischer Kantonalbanken Union des Banques Cantonales Suisses

Associazioni appartenenti al settore delle TIC / Vereinigungen im IKT-Bereich / Associations du domaine informatique et télécommunications

ASUT	Verband der Telekommunikationsbranche in der Schweiz Association du secteur des télécommunications en Suisse
Digitalswitzerland	Associazione svizzera per lo sviluppo digitale Schweizer Verein für die Digitale Innovation Association Suisse pour l'innovation digitale
IG ICT ZH	Interessengemeinschaft der Zürcher Gemeinden für Information and Communications Technology
ISSS	Information Security Society Switzerland Fachverband in der Schweiz für ICT-Sicherheit
KARTAC	Interessengemeinschaft der Zahlkartenindustrie
SDA	Swiss Data Alliance
SFTI	Swiss Fintech Innovations Verband schweizerischer Finanzinstitute zur Förderung von digitalen Innovationen
CSI	Conferenza svizzera sull'informatica Schweizerische Informatikkonferenz Conférence suisse sur l'informatique Conferenza svizra d'informatica

SPA	Swiss Payment Association Branchenorganisation der Schweizer Herausgeber (Issuer) von Kreditkarten der internationalen Kartenorganisationen
Swico	Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz Association suisse de l'information de la télématique et de l'organisation
swissICT	Schweizerischer Verband der Informations- und Kommunikationstechnologie
SWITCH	Stiftung neutrale Technologie- und Dienstleistungsplattform der Schweizer Hochschulen

Altre associazioni / Andere Vereinigungen/Autres associations

GDS	Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz Juristes démocratiques de Suisse Giuristas e Giurists Democratics Svizzers
e-Gov-Svizzera	Verein zur Förderung der Innovation im e-Government Association favorisant la promotion de l'innovation dans la cyberadministration (e-Government)
FMH	Federazione dei medici svizzeri Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Fédération des médecins suisses
IG e-Health	Interessengemeinschaft e-Health
Inclusion Handicap	Dachverband der Behindertenorganisationen Association faîtière des organisations suisses de personnes handicapées
CSC	Conferenza delle autorità di vigilanza sullo stato civile Konferenz der Kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandsdienst Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état civil
FCS	Verband Konsumfinanzierung Schweiz L'association Financement à la consommation Suisse
ParlDigi	Parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit Groupe parlementaire pour une informatique durable
Privatim	Gli incaricati svizzeri della protezione dei dati Die schweizerischen Datenschutzbeauftragten Les préposé(e)s suisses à la protection des données
FSA	Federazione Svizzera degli Avvocati Schweizerischer Anwaltsverband Fédération Suisse des Avocats Swiss Bar Association
ASSC	Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen Association suisse des officiers de l'état civil
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz

ASSA	Associazione svizzera dei servizi agli abitanti Verband Schweizerischer Einwohnerdienste Association suisse des services des habitants Associaziun svizra dals servetschs ais abitants
VZGV	Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute

Imprese / Unternehmen / Entreprises

Coop	Cooperativa Coop
La Posta	La Posta Die Post La Poste Swiss Post
FFS	Ferrovie federali svizzere Schweizerische Bundesbahnen Chemins de fer fédéraux suisses
Swisscom	Swisscom (Svizzera) SA Swisscom (Schweiz) AG Swisscom (Suisse) SA
SwissSign AG	Gemeinschaftsunternehmen der Post und der SBB Co-entreprise de la Poste et des CFF
UBS	UBS Svizzera UBS Schweiz UBS Suisse

Privati e altri interessati / Weitere Interessierte und Privatpersonen / Autres milieux intéressés et particuliers

BFH	Berner Fachhochschule Haute école spécialisée bernoise
Società Digitale	Società Digitale Digitale Gesellschaft Société Numérique Societad Digitala Digital Society
Dirittifondamentali.ch	dirittifondamentali.ch grundrechte.ch droitsfondementaux.ch
NüGlarus	Standortinitiative Kanton Glarus
Open Geneva Hackathon	Bruno Chanel Jörn Erbguth Jean-Henry Morin Vincent Pignon Alexis Roussel Guillaume Saouli

Privati	Ralf Hauser Stefan Häusler Beat Lehmann Daniel Muster Beat Oldani Fabio E. R. Scotoni

Hanno rinunciato a esprimersi / Auf eine Stellungnahme verzichtet haben / Ont renoncé à prendre position :

- Santésuisse
  Branchenorganisation der Schweizer Krankenversicherer
  Organisation de la branche de l'assurance-maladie sociale
- Unione svizzera degli imprenditori
  Schweizerischer Arbeitgeberverband
  Union patronale suisse